

# CREDITO D'IMPOSTA PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA

*LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160*

## **SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.

La fruizione del beneficio è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono **escluse** le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. **Escluse** anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

## **ATTIVITA' AMMISSIBILI**

Sono considerate ammissibili al credito d'imposta le attività **finalizzate** alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

Restano **escluse** dall'agevolazione le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti, le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili o già presenti sul mercato.

## **SPESE AMMISSIBILI**

- A) **Personale:** Le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione;
- B) **Strumenti ed Attrezzature:** Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabili alle sole attività di ricerca e sviluppo;
- C) **Contratti di Ricerca:** Le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.

- D) Consulenze:** Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica;
- E) Materiali:** Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota.

### **INTENSITA' AGEVOLAZIONE**

Il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari **al 6%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, **nel limite massimo di 1,5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari **al 10%** della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, **nel limite massimo di 1,5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

<b>Voce di spesa</b>	<b>Limiti di Spesa</b>	<b>Intensità di Agevolazione</b>
<b>A) Personale</b>	<i>In caso di soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 % del loro ammontare.</i>	<b>6%</b> <b>(elevabile al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0)</b>
<b>B) Strumenti/Attrezzature</b>	<i>Nel limite massimo complessivo pari al 30 % delle spese di personale indicate alla lettera a).</i>	
<b>C) Contratti di Ricerca</b>	<i>La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato</i>	
<b>D) Consulenze</b>	<i>Nel limite massimo complessivo pari al 20 % delle spese di personale indicate alla lettera a)</i>	
<b>E) Materiali</b>	<i>Nel limite massimo del 30 % delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 % delle spese per i contratti indicati alla lettera c)</i>	

### **MODALITA' DI UTILIZZO**

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **in tre quote annuali di pari importo**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, **subordinatamente** all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

### **OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE**

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da un'**apposita certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

### **REGOLE DI CUMULO**

Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

### **ATTIVITA' DI CONTROLLO**

Le imprese beneficiarie sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri:

- finalità,
- contenuti,
- risultati ottenuti dalle attività ammissibili svolte.

Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o dal responsabile del singolo progetto/sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.

In merito alle attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.